



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Ente Pubblico

Direzione generale

Palermo, prot. nr. 15758 del 13 maggio 2019

Oggetto: aliquote di riduzione dei trattamenti pensionistici - articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 1

Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 2

Al Dirigente del Servizio 5 – Ragioneria, programmazione economica ed investimenti

Al Dirigente dell'Area II – Sistemi informativi e banche dati

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Garante

Alla Segreteria generale della Regione

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica

Alla Ragioneria Generale della Regione

All'Ufficio Legislativo e Legale della Regione

Si fa seguito all'avviso pubblicato sul portale di questa Amministrazione in data 20 gennaio 2019, per confermare che, dal corrente mese, ed a seguito di analoga disposizione dell'Inps (circolare nr. 62 del 7 maggio 2019), acquisito il parere favorevole del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica (nota nr. 49262 del 6.5.2019), sui trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100 mila euro lordi, verranno operate le riduzioni di cui all'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. Quanto sopra a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.

La norma prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

E' appena il caso di ribadire che il *Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*, è "un fondo previdenziale esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 13794 del 16 settembre 2015.

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

P.e.c.: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it; P.e.: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Resp del procedimento: direzione - Tel. 0917072762 - Fax 0917072712

Ai fini dell'individuazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell'articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Tuttavia, l'art. 1 comma 268 della l. 145/2018 dispone che, per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo, non si tiene conto delle prestazioni ivi indicate.

Gli importi in argomento sono soggetti alla rivalutazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, essi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva. Il comma 267 dell'articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell'applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 261 a 263 saranno accertati in entrata sul capitolo 111124/E dell'approvando bilancio previsionale dell'Ente.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Nasca)